

COMUNICATO UFFICIALE N. 171 Stagione Sportiva 2024/2025

Si	trasmette,	in	allegato,	il	C.U.	n.	88/A	della	F.I.G.C	inerente	il	Regolamento
dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto.												

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto per il giorno 4 novembre 2024, effettuata con Comunicato Ufficiale n. 49/A del 2 agosto 2024;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di emanare il Regolamento dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 1 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 283 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	57 Delegati
LND	99 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

- 2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio Federale.
- 3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,10
20 Delegati LNP Serie B	1,29
57 Delegati Lega Pro	1,54

99 Delegati LND	1,77
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1.15

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

- 1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto al voto. Pertanto, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 142 Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto al voto, pari a 95 Delegati.
- 2. La Corte di Giustizia Federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

- 1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente dell'Assemblea con votazione palese.
- 2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale della Federazione o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.
- 3. Prima che si apra la votazione, il Presidente Federale, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea.

Art. 4 Presentazione delle proposte di modifica dello Statuto Federale

- 1. Le modifiche al testo dello Statuto Federale proposte dal Presidente Federale devono essere depositate entro le ore 19:00 del quinto giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segreteria Generale, all'indirizzo Pec segreteria.generale@pec.figc.it. Il Segretario Generale assicura la tempestiva comunicazione di tali proposte di modifica ai Delegati, alle Leghe, alle componenti tecniche, alla Associazione Italiana Arbitri.
- 2. Le modifiche al testo dello Statuto Federale proposte da ciascun Delegato assembleare o ciascuna Lega, componente tecnica o Associazione Italiana Arbitri devono essere depositate entro le ore 19:00 del terzo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segreteria Generale, all'indirizzo Pec segreteria generale@pec.figc.it. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali proposte di modifica ai Delegati, alle Leghe, alle componenti tecniche, alla Associazione Italiana Arbitri e al Presidente Federale.
- 3. In sede assembleare, il Presidente Federale e/o un numero di Delegati che rappresenti almeno la metà più uno dei voti presenti in Assemblea possono presentare modifiche alle proposte di cui ai commi precedenti, che devono essere comunque presentate prima che il Presidente dell'Assemblea dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.

4. I presentatori di proposte di modifica dello Statuto Federale possono esporre i contenuti delle stesse prima che siano messe in votazione. Per le proposte di modifica presentate dai Delegati in Assemblea, il Presidente Federale, o persona da lui delegata, ha diritto di replica.

Art. 5 Ordine delle votazioni

- 1. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le proposte di modifica dello Statuto Federale, secondo l'ordine degli articoli e dei relativi commi in riferimento ai quali sono state presentate, in base all'ordine cronologico di deposito.
- 2. In caso di approvazione di una proposta di modifica dello Statuto Federale interamente soppressiva, parzialmente soppressiva o modificativa di un articolo o di un comma, le altre proposte di modifica presentate in relazione allo stesso articolo o comma decadono, ad eccezione di quelle meramente aggiuntive, che vengono comunque poste in votazione.
- 3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione delle singole proposte di modifica.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

- 1. Le votazioni hanno luogo in modo palese con sistema di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.
- 2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- 3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 7 Maggioranza deliberativa

1. In conformità all'art. 37 dello Statuto Federale vigente, le singole proposte di modifica e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti.

Art. 8 Coordinamento formale

1. L'Assemblea può autorizzare il Presidente dell'Assemblea al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 9 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente dell'Assemblea decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari.